

**DELIBERAZIONE 22 NOVEMBRE 2012
496/2012/E/GAS**

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AD OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08;
- la deliberazione dell'Autorità del 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08) e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente integrato e modificato (di seguito: direttive telegestione gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II, del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 193/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 193/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 450/2012/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 155/08, l'Autorità ha:
 - approvato le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici caratterizzati da requisiti funzionali minimi (di seguito: misuratori a requisiti), formulando, tra l'altro, le scadenze e le percentuali minime per

la messa in servizio, in ragione della tipologia delle classi di gruppi di misura;

- stabilito, al comma 11.1, che le imprese di distribuzione del gas abbiano l'obbligo di comunicare annualmente all'Autorità, a partire dal 2011, i dati relativi al numero totale di punti di riconsegna (PDR) attivi, nonché il numero totale dei punti dotati di misuratori a requisiti messi in servizio.

CONSIDERATO CHE:

- con la RTDG, all'articolo 49, l'Autorità ha:
 - introdotto un meccanismo sia di penalizzazione che sanzionatorio da applicarsi a ciascuna impresa di distribuzione, a partire dal 2010, in relazione al grado di assolvimento degli obblighi di messa in servizio dei misuratori a requisiti previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08;
 - stabilito che la determinazione di tale penale avviene in sede di definizione dell'ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di misura, da applicarsi a ogni impresa, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente;
- ne deriva che l'obbligo informativo, di cui al comma 11.1, della deliberazione ARG/gas 155/08 è, tra l'altro, funzionale alla determinazione di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 28/2012/R/gas, l'Autorità, a seguito di criticità emerse nell'ambito di un'ampia fase di consultazione precedente, ha, tra l'altro, inteso posticipare le scadenze per l'obbligo cogente di messa in servizio dei misuratori a requisiti, rispetto a quelle inizialmente previste dalla deliberazione ARG/gas 155/08;
- la prima delle scadenze, risultante a seguito di tale riformulazione, è stata fissata per il 29 febbraio 2012 e riguarda la messa in servizio dei misuratori a requisiti per il 100% dei punti di riconsegna dotati di misuratori di classe superiore a G40;
- con il comma 5.2 della medesima deliberazione 28/2012/R/gas, l'Autorità ha, altresì, stabilito di effettuare un'indagine conoscitiva circa la vetustà dei misuratori installati, finalizzata alla definizione degli obblighi di sostituzione successivi al 2018;
- a tal fine, con la deliberazione 193/2012/R/gas, l'Autorità ha ritenuto opportuno integrare, vista la loro comune natura informativa, gli obblighi comunicazione, di cui al comma 11.1, della deliberazione ARG/elt 155/08 e quelli relativi all'indagine conoscitiva sulla vetustà dei misuratori, disponendo, pertanto la proroga di un mese, limitatamente all'anno 2012, del termine entro il quale le imprese di distribuzione sarebbero state tenute ad effettuare le suddette comunicazioni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alla scadenza del suddetto termine per la comunicazione dei dati, 31 luglio 2012, si rileva che 17 imprese di distribuzione del gas, elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, non hanno trasmesso i dati richiesti, venendo meno

congiuntamente agli obblighi informativi di cui al comma 11.1, della deliberazione ARG/gas 155/08 e di cui al comma 5.2, della deliberazione 28/2012/R/gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- assicurare, anche se tardivamente, il rispetto degli obblighi informativi previsti dal comma 11.1, della deliberazione ARG/gas 155/08 e dal comma 5.2, della deliberazione 28/2012/R/gas;
- assicurare che gli obblighi di messa in servizio dei misuratori a requisiti siano rispettati;
- verificare, in particolare, che le imprese di distribuzione di gas naturale abbiano rispettato l'obbligo di messa in servizio della totalità dei misuratori di classe maggiore di G40, entro il termine previsto del 29 febbraio 2012;
- intimare a tutte le imprese di distribuzione del gas elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, di trasmettere le informazioni di cui al comma 11.1, della deliberazione ARG/gas 155/08 e al comma 5.2, della deliberazione 28/2012/R/gas, entro 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di intimare alle imprese, elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, di trasmettere le informazioni di cui al comma 11.1, della deliberazione ARG/gas 155/08 e al comma 5.2, della deliberazione 28/2012/R/gas, entro 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di stabilire, con proprio comunicato, recante i contenuti di cui all'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 244/01, da pubblicare sul sito internet dell'Autorità, le modalità con cui le imprese di distribuzione di gas naturale, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, siano tenute a trasmettere le suddette informazioni;
3. di notificare il presente provvedimento, a mezzo fax o a mezzo e-mail, utilizzando i riferimenti registrati nell'anagrafica operatori dell'Autorità, alle imprese di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni